SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 giugno 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WSI Education Srl. (Decreto n. 51876). *(10A06718)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Panalex Srl. (Decreto n. 51877). *(10A06719)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sima International Airlines Service Srl. (Decreto n. 51878). *(10A06720)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fidion Srl. (Decreto n. 51879). *(10A06721)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Maha Spa. (Decreto n. 51880). *(10A06722)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 7-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle cooperative associate ANCP operanti nel Settore degli Appalti Ferroviari. (Decreto n. 51881). *(10A06723)*

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n . 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ATA Handling Spa. (Decreto n. 51882). *(10A06724)*

DECRETO 13 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti per la società Italia Tour Airlines Spa. (Decreto n. 51883). *(10A06725)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Formenti Seleco Spa. (Decreto n. 52033). *(10A06726)*
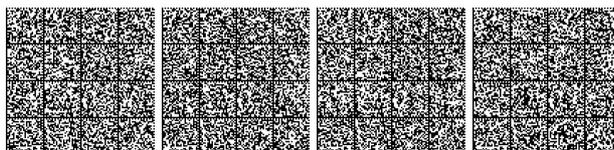
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. **80**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO
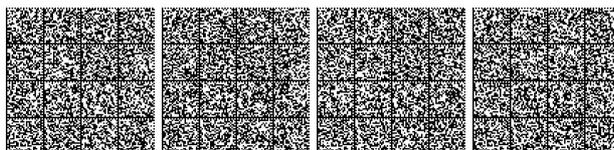
ACCORDO FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

CONCERNENTE

LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

Il Governo della Repubblica Italiana, ~~debitamente autorizzato dal Governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri,~~ ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese

Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

AMBITO DELL'ASSISTENZA

(1) Le Parti, in conformità con le disposizioni di questo accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati.

(2) l'assistenza comprende:

(a) l'identificazione e la localizzazione di persone;

(b) la notifica di documenti;

(c) l'acquisizione di prove, cose e documenti;

(d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro;

(e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti;

(f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni;

(g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali;

(h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attività criminali;

(i) la fornitura di informazioni, documenti e atti;

(j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato;

(k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta.
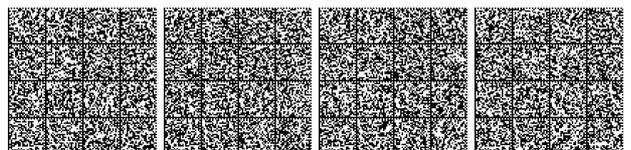
(3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali.

(4) L'assistenza non comprende:

(a) la consegna di persone ricercate;
(b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII;
(c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene.

(5) Il presente Accordo è destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato può avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.
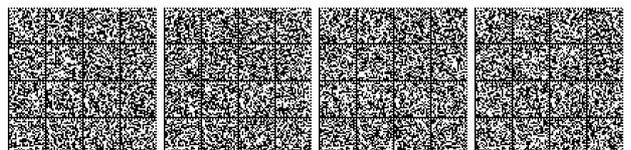
ARTICOLO II

AUTORITA' CENTRALE

(1) Ciascuna Parte istituirà una Autorità Centrale.

(2) L'Autorità Centrale del Governo della Repubblica Italiana sarà il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorità Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sarà il *Secretary for Justice* o il funzionario da lui regolarmente autorizzato.

(3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorità Centrale della Parte richiedente all'Autorità Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO III

LIMITI DELL'ASSISTENZA

(1) La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se:

(a) la richiesta di assistenza compromette la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della Repubblica Italiana o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese;

(b) la richiesta di assistenza compromette gravemente i suoi interessi essenziali;

(c) la richiesta di assistenza riguarda un reato di natura politica;

(d) la richiesta di assistenza riguarda un reato previsto esclusivamente dalla legislazione militare e che non costituisce reato per la legge penale ordinaria;

(e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla richiesta di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche;

(f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato per il quale essa è stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta;

(g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato commesso nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e per il quale, per la legge di quella Parte, la persona non può essere perseguita per motivi di prescrizione;

(h) la Parte richiedente non può soddisfare condizioni in tema di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti;
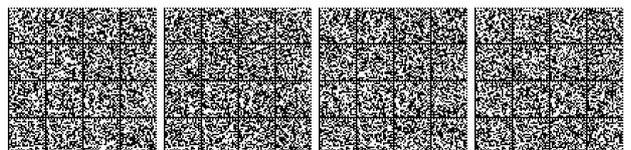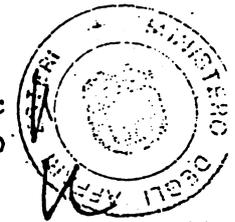
(i) qualora la richiesta comporti misure coercitive, se le azioni o le omissioni che si dichiara costituire il reato non costituirebbero reato nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta.

(j) l'assistenza richiesta consiste in atti che sarebbero contrari alla legge della Parte richiesta se il reato al quale la richiesta si riferisce fosse oggetto di indagini di procedimento penale nell'ambito della giurisdizione di quella Parte; tuttavia l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo che gli atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale reato secondo la legge della Parte richiesta;

(k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta la pena di morte per la legge della Parte richiedente.

(2) La Parte richiesta può differire l'assistenza se l'esecuzione della richiesta può interferire con indagini o procedimenti in corso nella stessa Parte richiesta.

(3) Prima di rifiutare o differire l'assistenza a norma del presente articolo, la Parte richiesta, attraverso la propria Autorità Centrale:

(a) comunica prontamente alla Parte richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto o differimento;

(b) si consulta con la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini ed alle condizioni ritenuti necessari dalla Parte richiesta.

(4) Se la Parte richiedente accetta l'assistenza secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo (3) (b), essa deve uniformarsi a tali termini e condizioni.
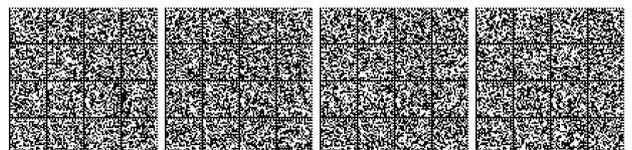
ARTICOLO IV

RICHIESTE

(1) Le richieste devono essere fatte per iscritto. Nei casi di urgenza, le richieste possono essere trasmesse per fax o via Interpol, senza pregiudizio per il diritto, della Parte richiesta, di avere l'originale della richiesta.

(2) Le richieste di assistenza devono contenere:

(a) il nome dell'autorità per conto della quale la richiesta è avanzata;

(b) l'indicazione degli scopi della richiesta e della natura dell'assistenza;

(c) se possibile, informazioni utili all'identificazione o alla localizzazione di persone ai fini dell'esecuzione della richiesta;

(d) l'indicazione della natura delle indagini, del procedimento e del reato o della questione di natura penale;

(e) un sommario dei fatti del procedimento e delle disposizioni di legge;

(f) ogni eventuale requisito di riservatezza;

(g) il dettaglio di eventuali procedure particolari che la Parte richiedente desideri vengano seguite;

(h) particolari circa il termine entro il quale la richiesta deve essere eseguita;

(3) La Parte richiesta fa quanto è in suo potere per preservare il carattere di riservatezza della richiesta e del suo contenuto, salvo quando la Parte richiedente consenta il contrario.

(4) La richiesta e tutti i documenti a sostegno della stessa devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, a meno che la stessa Parte richiesta non dispensi l'altra Parte da tale onere.
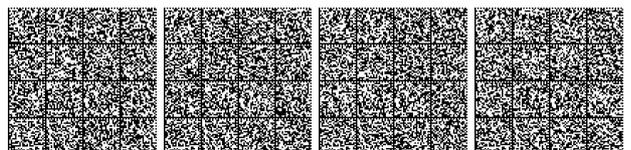
ARTICOLO V

ESECUZIONE DELLA RICHIESTA

(1) L'Autorità Centrale della Parte richiesta dà pronta esecuzione alla richiesta o provvede affinchè essa venga eseguita attraverso le proprie competenti autorità.

(2) La richiesta di assistenza viene eseguita secondo la legge della Parte richiesta e, sempre che ciò non sia contrario a tale legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta.

(3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta le dà comunicazione della data e del luogo di esecuzione della richiesta.

(4) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, le autorità e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e i loro legali rappresentanti, possono presenziare alla sua esecuzione se la Parte richiesta dà il suo consenso.

(5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un significativo ritardo nel dare corso alla richiesta.

(6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.

ARTICOLO VI

RAPPRESENTANZA E SPESE

(1) La Parte richiesta deve adottare ogni necessaria misura ai fini della rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti originati da richieste di assistenza e deve altrimenti rappresentare gli interessi della Parte richiedente.

(2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese ordinarie di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione:

(a) degli onorari dovuti al legale incaricato a richiesta della Parte richiedente;

(b) dei compensi dovuti ai periti;

(c) delle spese di traduzione;

(d) delle spese di viaggio e delle indennità dovute ai testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione ed al personale di scorta.

(3) Se, nel corso dell'esecuzione della richiesta, risulta evidente che ai fini dell'esecuzione stessa si rendono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del proseguimento dell'esecuzione della richiesta.
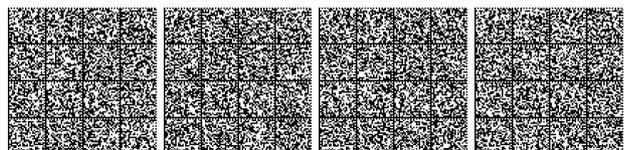
ARTICOLO VII

LIMITAZIONI

(1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta può richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservate o vengano rese note o usate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta.

(2) La Parte richiedente non può rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorità Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO VIII

ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI

(1) Se viene fatta richiesta di assunzione di prova per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o ad un procedimento per un fatto di rilevanza penale nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, la Parte richiesta provvede affinchè la prova venga assunta.

(2) Ai fini del presente Accordo, la fornitura o l'acquisizione di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro materiale.

(3) Ai fini delle richieste di cui al presente articolo, la Parte richiedente deve specificare le domande che devono essere poste ai testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati.

(4) Se, a seguito di una richiesta di assistenza, una persona deve essere interrogata ai fini di un procedimento nella Parte richiedente, le Parti nel procedimento nella Parte richiedente, i loro legali rappresentanti o rappresentanti della Parte richiedente possono, sempre che ciò non sia contrario alla legge della Parte richiesta, comparire e porre domande alla persona interrogata.

(5) Se la persona che deve essere interrogata oppone la propria immunità o incapacità o l'esistenza di privilegi, previsti dalla legge della Parte richiedente, la deposizione viene egualmente assunta e l'opposizione resa nota all'Autorità Centrale della Parte richiedente affinchè su di essa decidano successivamente le Autorità di quella Parte. Se viene fatta opposizione per motivi di immunità, incapacità o privilegi previsti dalla legge della Parte richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge della stessa Parte richiesta.
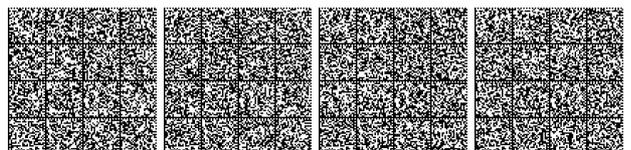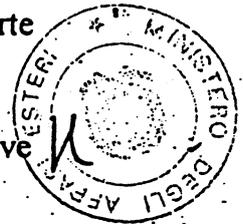
ARTICOLO IX

LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, provvede affinchè venga accertata l'identità delle persone indicate nella richiesta o il luogo in cui essa si trovano.
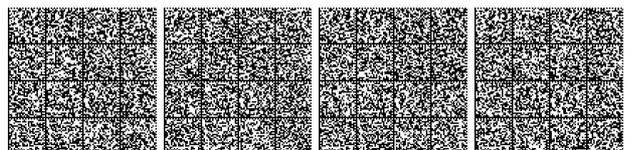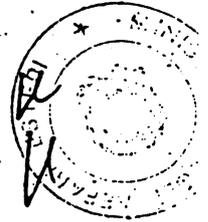
ARTICOLO X

NOTIFICA DI DOCUMENTI

(1) La Parte richiesta provvede alla notifica di tutti i documenti ad essa trasmessi per tale fine.

(2) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi ad atti da compiersi nella stessa Parte richiedente entro un termine ragionevole prima del compimento dell'atto.

(3) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi a comparizioni nella stessa Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione.

(4) La prova della notifica viene data:

(a) mediante ricevuta datata e sottoscritta dalla persona alla quale è stata fatta la notifica;

(b) mediante dichiarazione, della competente autorità della Parte richiesta, che la notifica è stata effettuata, con l'indicazione della sua forma e della sua data;

(c) in qualsiasi altra forma possibile richiesta dalla Parte richiedente.
I documenti devono essere inviati immediatamente alla Parte richiedente.

(5) La persona che ometta di uniformarsi ad atti giudiziari ad essa notificati non è per questo soggetta ad alcuna sanzione o misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo che successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte richiedente e qui la notifica venga rinnovata.
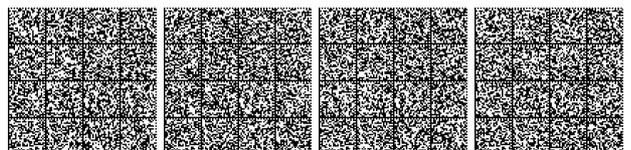
ARTICOLO XI

DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI

(1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio.

(2) La Parte richiesta può fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorità o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorità di polizia e giudiziarie.

ARTICOLO XII

CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE

Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorità consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.
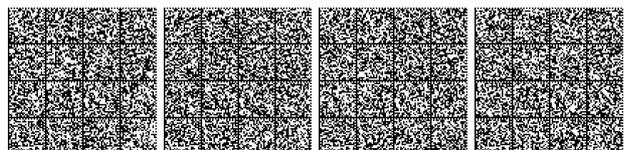
ARTICOLO XIII

TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA

(1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della quale si richiede la presenza, in qualità di testimone, nella Parte richiedente a norma del presente accordo, viene a tale fine trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora la Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona abbia dato il suo consenso e la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento del suo stato di custodia e la sua successiva restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa indicato, o in un momento precedente qualora la sua presenza nella Parte richiedente non fosse più necessaria. La Parte richiesta può, a richiesta della Parte richiedente, prolungare il termine per la restituzione della persona in istato di custodia.

(2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a norma del presente articolo, acquisisce, in base alla legge della Parte richiesta, mentre si trova nella Parte richiedente, il diritto di essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte richiedente la quale deve provvedere al rilascio della persona.

(3) La persona che non acconsenta ad essere trasferita a norma del presente articolo non incorre, per questo motivo, in sanzioni o misure coercitive ~~secondo la~~ legge ~~di nessuna~~ delle due Parti.
previste dalla

ARTICOLO XIV

TRASFERIMENTO DI ALTRE PERSONE

(1) Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito nella stessa Parte richiedente è necessaria, deve darne comunicazione alla Parte richiesta. La Parte richiesta, se ritiene che la Parte richiedente adotterà misure per la sicurezza della persona interessata, richiede al testimone o al perito di comparire e informa la Parte richiedente in merito alla risposta da esso data.

(2) In caso di richiesta a norma del presente articolo, la Parte richiedente comunica l'ammontare approssimativo delle indennità dovute, e delle spese di viaggio e di soggiorno.

(3) La persona che si rifiuti di comparire in qualità di testimone o di perito, quando ne sia stata richiesta a norma del presente articolo, non è per tale ragione soggetta a sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.
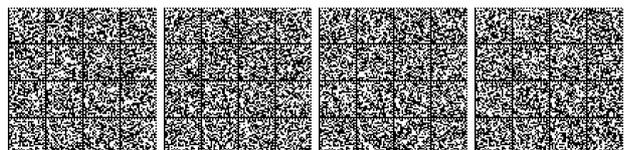
ARTICOLO XV

IMMUNITA'

(1) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non può essere perseguita, detenuta o assoggettata a restrizioni della libertà personale nella Parte richiedente per reati commessi prima di avere lasciato la Parte richiesta, nè può essere soggetta ad azioni civili alle quali non potrebbe essere soggetta se non si trovasse nella Parte richiedente.

(2) Il paragrafo (1) non si applica se la persona, essendo stata libera di farlo, non ha lasciato la Parte richiedente entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione che la sua presenza non era più necessaria o se, dopo avere lasciato la Parte richiedente, vi ha fatto ritorno.

(3) La persona che acconsente ad essere interrogata a norma dell'articolo XIII o XIV non può essere perseguita sulla base della sua deposizione, salvo che per falso giuramento o per altro reato assimilabile secondo la legge della Parte richiedente, alla falsa testimonianza.

(4) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non ha l'obbligo di deporre in procedimenti diversi da quello al quale si riferisce la richiesta.
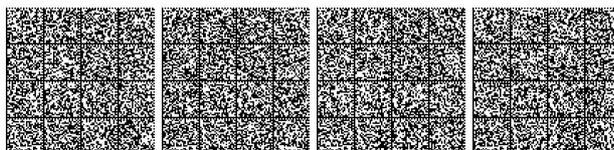
ARTICOLO XVI

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

(1) La Parte richiesta dà esecuzione alle richieste, della Parte richiedente, di perquisizione, sequestro e consegna di qualsiasi cosa che:

(a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere si trovi nella Parte richiesta:

e

(b) abbia rilevanza in un procedimento o in una indagine su di un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima non inferiore a due anni secondo la legge della Parte richiedente.

(2) La Parte richiesta fornisce tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Parte richiedente in merito all'esito di perquisizioni, ai luoghi dei sequestri, alle circostanze dei sequestri e alla custodia delle cose sequestrate.

(3) La Parte richiedente deve osservare tutte le condizioni eventualmente poste dalla Parte richiesta relativamente alle cose sequestrate e consegnate alla Parte richiedente.
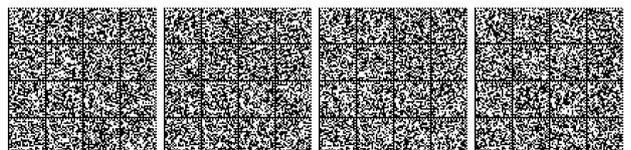
ARTICOLO XVII

PROVENTI DI REATI

(1) La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, deve adoperarsi per accertare se eventuali proventi di reati contro la legge della Parte richiedente si trovino sul proprio territorio e deve comunicare a tale Parte il risultato delle sue indagini. Nel fare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta gli elementi che le fanno ritenere che i proventi possano trovarsi sul suo territorio.

(2) Se, a seguito di quanto previsto nel paragrafo (1), sospetti proventi di reato vengono rinvenuti, la Parte richiesta adotta le misure consentite dalla propria legge per prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o atto di disposizione di detti proventi, in attesa che in merito ad essi l'autorità giudiziaria della Parte richiedente decida in via definitiva.

(3) Se la richiesta di assistenza viene avanzata allo scopo di ottenere la confisca di proventi, l'assistenza deve essere prestata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge della Parte richiesta. Può anche quindi essere data esecuzione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria della Parte richiedente, possono essere iniziati procedimenti relativi ai proventi ai quali la richiesta si riferisce e può essere fornita assistenza in tali procedimenti.

(4) I proventi confiscati a norma del presente accordo vengono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo contrario accordo tra le Parti.

(5) Le richieste avanzate ai fini del presente articolo devono:

(a) contenere, per quanto possibile, la descrizione e l'ubicazione dei proventi di reato e di qualsiasi altro bene che possa essere assoggettato a misure cautelari ed a confisca, e devono indicare il loro rapporto con la persona accusata del reato o per esso condannata;

(b) essere accompagnate, se del caso, da copia di qualsiasi provvedimento o misura cautelare delle autorità giudiziarie della Parte richiedente, o del provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della stessa Parte richiedente, con la certificazione che il provvedimento è definitivo.
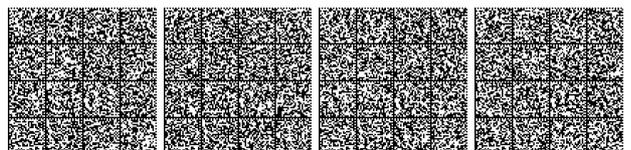
ARTICOLO XVIII

RISOLUZIONE DELLE VERTENZE

Eventuali vertenze sorte dall'interpretazione, dall'applicazione o dalla esecuzione del presente accordo vengono risolte per via diplomatica se le Autorità Centrali non riescono a raggiungere un accordo direttamente.

ARTICOLO XIX

ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

(1) Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data nella quale ciascuna Parte ha comunicato per iscritto all'altra che le proprie condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state soddisfatte.

(2) Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tale caso, l'accordo cessa di avere effetto al momento del ricevimento della comunicazione. Alle richieste di assistenza ricevute prima della cessazione dell'Accordo viene non-dimeno dato seguito secondo i termini dell'Accordo stesso, come se esso fosse in vigore.

FATTO in duplice esemplare in Roma, oggi 28 ottobre 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
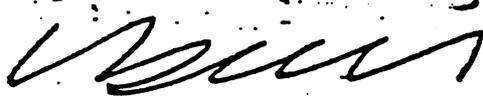
Per il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2934):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 novembre 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 13, 19 gennaio e 4 febbraio 2010.

Esaminato in aula l'8 febbraio 2010 e approvato il 9 febbraio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2004):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari Esteri) in sede referente il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio e il 14 aprile 2010.

Esaminato in aula e approvato il 14 aprile 2010.

10G0103

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Feletto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Feletto (Torino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su i dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Feletto (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Feletto (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 aprile 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da due consiglieri personalmente e da altri 5 componenti per il tramite di uno dei suddetti consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2009001879-Area II del 15 aprile 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feletto (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marita Bevilacqua.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A06840

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Carinola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carinola (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carinola (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Vittoria Ciaramella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
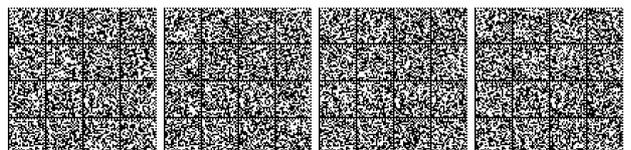
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carinola (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9140/Area II (EE.LL.) del 28 aprile 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carinola (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Vittoria Ciaramella.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A06848

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 21 luglio 2009 e 3 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», in Ostuni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 21 luglio 2009 e 3 febbraio 2010 con i quali l'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), Corso Umberto I n. 15, C.E. 90035740746, è stata iscritta al n. 53 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'ari 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota 11 marzo 2010 prot. m. dg. DAG 11 marzo 2010 n. 37465.E, con la quale dott. Carlo Penna, nato a Ferrara il 16 febbraio1951, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet» ha comunicato:

l'inserimento di un nuovo socio: dott. Ivaldi Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959, - l'inserimento di sei nuove sedi secondarie site in: Foggia, Piazza C. Battisti n. 27- Messina, via Maddalena n. 108 - Monopoli (Bari), via Tenente Vitti n. 16 - Sabaudia (Latina), via Carlo Alberto n. 94/5 - San Giorgio Ionico (Taranto), via Verdi n. 10 e Silvi Marina (Teramo), via Garibaldi n. 5, ed ha chiesto l'inserimento di dodici ulteriori conciliatori (8 in via esclusiva e 4 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
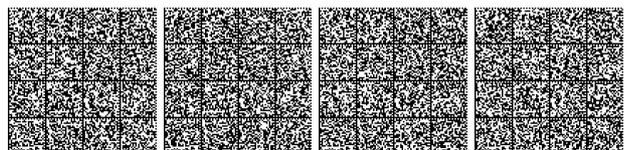
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva

avv. Agrusti Angela, nata a Mottola (Taranto) il 10 febbraio 1966;

avv. Federici Anna, nata a Benevento il 19 giugno 1980;

dott. Giangaspero Gioacchino, nato a Genova il 18 giugno 1949;

avv. Morabito Nicolina, nata a Messina il 25 agosto 1966;

avv. Nobili Vito, nato a Foggia il 25 maggio 1945;

dott. Palmiero Simona, nata a Roma il 28 ottobre 1975;

avv. Pepe Marianna, nata ad Altamura (Bari) 1° settembre 1976;

avv. Picciolo Salvatore, nato a Brindisi il 4 dicembre 1957;

in via non esclusiva

avv. Del Vecchio Antonio, nato a Formia (Latina) il 13 giugno 1974;

dott. Farella Chiara, nata a Policoro (Matera) il 14 aprile 1980;

dott. Ivaldi Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959;

avv. Turrà Sabrina, nata a Napoli il 3 marzo 1980;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 21 luglio 2009 e 3 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del l'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Associazione per la soluzione delle controversie As-Connet», con sede legale in Ostuni (Brindisi), Corso Umberto I n. 15, Codice fiscale n. 90035740746, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soci e all'elenco delle sedi secondarie.

Dalla data di comunicazione, 11 marzo 2010:

l'elenco dei soci deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Ivaldi Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959;

l'elenco delle sedi secondarie deve intendersi ampliato di sei ulteriori unità: Foggia, Piazza C. Battisti n. 27 - Messina, via Maddalena n. 108 - Monopoli (Bari), via Tenente Vitti n. 16- Sabaudia (Latina), via Carlo Alberto n. 94/5 - San Giorgio Ionico (Taranto), via Verdi n. 10 e Silvi Marina (Teramo), via Garibaldi n. 5.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di dodici ulteriori unità: in via esclusiva - avv. Agrusti Angela, nata a Mottola (Taranto) il 10 febbraio 1966, avv. Federici Anna, nata a Benevento il 19 giugno 1980, dott. Giangaspero Gioacchino, nato a Genova il 18 giugno 1949, avv. Morabito Nicolina, nata a Messina il 25 agosto 1966, avv. Nobili Vito, nato a Foggia il 25 maggio 1945, dott. Palmiero Simona, nata a Roma il 28 ottobre 1975, avv. Pepe Marianna, nata ad Altamura (Bari) il 1° settembre 1976, avv. Picciolo Salvatore, nato a Brindisi il 4 dicembre 1957 e in via non esclusiva - avv. Del Vecchio Antonio, nato a Formia (Latina) il 13 giugno 1974, dott. Farella Chiara, nata a Policoro (Matera) il 14 aprile 1980, dott. Ivaldi Francesco, nato a Genova il 27 marzo 1959, avv. Turrà Sabrina, nata a Napoli il 3 marzo 1980.

Resta ferma l'iscrizione al n. 53 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06844

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009 e 23 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009 e 23 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e P.IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Viste le istanze 21 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 4 marzo 2010 n. 33513.E, 15 marzo 2010 prot. m. dg DAG 18 marzo 2010 n. 41109.E e 4 maggio 2010 prot. m. dg DAG 6 maggio 2010 n. 64404.E con le quali l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Canali Michele, nato a Lavagna (Genova) il 10 dicembre 1969;

avv. Valenti Giuseppe, nato a Formia (Latina) l'8 dicembre 1955;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 23 novembre 2006, 16 luglio 2007, 21 settembre 2007, 10 dicembre 2009 e 23 febbraio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e P.IVA n. 09049631006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: dott. Canali Michele, nato a Lavagna (Genova) il 10 dicembre 1969 e avv. Valenti Giuseppe, nato a Formia (Latina) l'8 dicembre 1955.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06845

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2010.

Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2009 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca. (Decreto n. 2/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della commissione n. 2009/977/CE del 16 dicembre 2009 che, nel quantificare per l'Italia in 3.140.000,00 euro l'ulteriore importo delle spese ammissibili per l'anno 2009, di cui euro 2.950.000,00 per acquisto di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione ed euro 190.000,00 per programmi di formazione e di scambio, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 2.897.500,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, lasciando la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni, pari ad euro 242.500,00, a carico dello Stato membro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 707 del 27 gennaio 2010 che ribadisce complessivamente in 242.500,00 euro per l'anno 2009 l'ulteriore fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerato che, con proprio decreto direttoriale n. 48 del 21 dicembre 2009, sono state assegnate per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca - annualità 2009, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a euro 3.088.170,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale ulteriore fabbisogno di euro 242.500,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, come da richiesta del Ministero interessato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2009 una ulteriore quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 242.500,00 euro a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi di cui al punto 1 dell'allegata tabella A e di quelle del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, inviate per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli interventi di cui al punto 2 della predetta tabella A.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 142

Tabella A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di pesca di cui al Regolamento CEE n.2847/93 - Integrazione anno 2009 (Decisione n. 2009/977/CE)

(Importi in euro)

Interventi	Contributo Comunitario 2009	Fondo di rotazione legge n.183/1987 2009	Totale 2009
1) Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ex D.G. Pesca marittima ed acquacultura per dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione e per programmi di formazione e di scambio (allegato IV IT.09.14 e allegato V IT.09.17 della Decisione n. 2009/977/CE)	2.847.500,00	192.500,00	3.040.000,00
2) Fabbisogno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per programmi di formazione e di scambio (allegato IV IT.09.16 della Decisione n. 2009/977/CE)	50.000,00	50.000,00	100.000,000
TOTALE	**2.897.500,00**	**242.500,00**	**3.140.000,00**

10A06842

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio per l'anno 2010. (Decreto n. 3/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo 1, sezione 4 di detto regolamento ed abroga il regolamento CE n. 1782/2003;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 1121/2009 che reca le modalità d'applicazione del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento ed abroga il regolamento CE n. 1973/2004;

Visto l'art. 86 del citato regolamento CE del Consiglio n. 73/2009, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, può concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 euro per ettaro l'anno;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3587 del 25 marzo 2010, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio;

Vista la nota n. 697 del 22 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel chiedere, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2010, pari a 15.710.000,00 euro, un cofinanziamento nazionale nella misura massima di 15.710.000,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ha, tuttavia, comunicato di prevedere, sulla base dell'evoluzione storica del precedente triennio, che la superficie oggetto di domanda d'aiuto per il 2010 non sarà superiore a 100.000 ettari;

Considerato, pertanto, che, sulla base della predetta superficie di 100.000 ettari, il fabbisogno della quota di cofinanziamento nazionale occorrente per il 2010 è previsto in misura non superiore ad euro 12.075.000,00;

Considerato che con proprio decreto direttoriale n. 12 del 31 marzo 2008 è stato disposto il cofinanziamento nazionale per il sostegno del settore della frutta a guscio per l'annualità 2008, ammontante a 15.709.575,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la succitata nota n. 697 del 22 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi all'annualità 2008 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione di euro 15.709.575,00, prevista dal predetto decreto n. 12 del 31 marzo 2008, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, risultano spesi di quota nazionale ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio euro 8.845.386,69;

Considerato, quindi, che, delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 2008, risultano inutilizzati euro 6.864.188,31 e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2010;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota nazionale relativa all'annualità 2010 (euro 12.075.000,00) è necessario disporre una nuova assegnazione per euro 5.210.811,69 ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per il sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 richiamato in premessa, per l'anno 2010, è pari ad euro 12.075.000,00 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
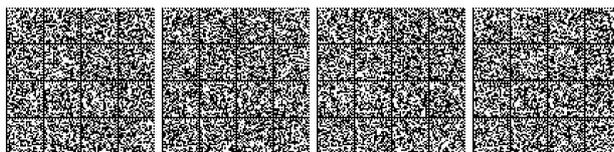
Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per euro 6.864.188,31 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2008, di cui al decreto direttoriale n. 12 del 31 marzo 2008, resesi disponibili per l'annualità 2010, in quanto non utilizzate;

b) per euro 5.210.811,69 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di euro 12.075.000,00 viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento.

3. Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria, sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2010, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualità di organismo coordinatore, trasmette, per ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 143

10A06841

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, annualità 2009. (Decreto n. 10/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale viene evidenziato che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita per l'importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma FSE;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, per l'annualità 2009, è pari complessivamente ad euro 566.207.550 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalle amministrazioni interessate.

3. Le amministrazioni suddette effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le amministrazioni medesime inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 151

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 2007/2013 - annualità 2009

(Importi in Euro)

Programmi Fse	Decisioni	Legge n.183/1987
Por Abruzzo	C(2007) n.5495 del 08/11/2007	26.427.956
Por Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	71.093.823
Por Friuli Venezia Giulia	C(2007) n.5480 del 07/11/2007	22.173.789
Por Lazio	C(2007) n.5769 del 21/11/2007	49.816.640
Por Liguria	C(2007) n. 5474 del 07/11/2007	34.457.107
Por Lombardia	C(2007) n.5465 del 06/11/2007	63.873.699
Por Marche	C(2007) n. 5496 del 08/11/2007	20.048.274
Por Molise	C(2007) n.6080 del 30/11/2007	9.128.944
Po P.A. Bolzano	C(2007) n. 5529 del 09/11/2007	11.125.774
Po P.A. Trento	C(2007) n. 5770 del 21/11/2007	14.718.967
Por Piemonte	C(2007) n. 5464 del 06/11/2007	65.652.156
Por Sardegna	C(2007) n.6081 del 30/11/2007	57.806.183
Por Toscana	C(2007) n.5475 del 07/11/2007	38.676.764
Por Umbria	C(2007) n. 5498 del 08/11/2007	18.393.554
Por Valle d'Aosta	C(2007) n. 5530 del 09/11/2007	5.296.274
Por Veneto	C(2007) n. 5633 del 16/11/2007	51.455.185
Pon Azioni di sistema	C(2007) n. 5771 del 21/11/2007	6.062.461
TOTALE		**566.207.550**

10A06843

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del Progetto Eures, annualità 2008/2009. (Decreto n. 14/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/1992;

Vista la decisione della commissione n. 5236 del 23 dicembre 2002 che ha sostituito la decisione 93/569/CEE con la quale è stata istituita la rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) in attuazione del suddetto regolamento (CEE) n. 1612/68, per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

Vista la convenzione di sovvenzione annuale n. VS/2008/0067 - SI2.493117 del 17 aprile 2008 tra la Commissione europea ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le attività della rete Eures italiana da effettuarsi nel periodo 1° aprile 2008 - 31 marzo 2009, contenente all'art. I.3 la programmazione delle attività e delle risorse finanziarie e, particolarmente all'art. I.3.3 l'ammontare del contributo comunitario pari al 95% dell'intero importo della sovvenzione, nonché gli articoli II.17 e II.15.4, secondo cui i finanziamenti saranno erogati alla fine della realizzazione dell'attività programmata, sulla base della certificazione delle spese sostenute dai beneficiari;

Viste le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/I/10819 del 6 agosto 2009, n.13/I/00243 dell'11 gennaio 2010 e, da ultimo la nota n.13/I/0001313 del 1° febbraio 2010 con la quale si comunica che l'importo delle spese rendicontate dal Ministero del lavoro per l'adempimento del programma di attività Eures 2008/2009, certificate ed approvate in sede comunitaria, è pari ad euro 282.365,66;

Considerato che a fronte della spesa suddetta l'importo del cofinanziamento comunitario è di euro 268.247,38 pari al 95 per cento del totale e che pertanto, con la predetta nota viene richiesto l'intervento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il restante importo di euro 14.118,28;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale per la realizzazione delle attività della rete Eures italiana, effettuate nel periodo 1° aprile 2008 - 31 marzo 2009, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'importo di euro 14.118,28.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sul corretto utilizzo dei predetti finanziamenti comunitari e nazionali assegnati al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 139

10A06846

DECRETO 13 maggio 2010.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale appartenente alla Guardia di finanza - anno 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei ser-

vizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;
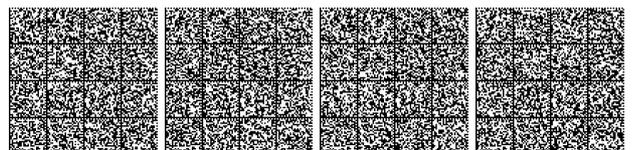
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002- 2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza», emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio;

Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Vista la delibera del COCER n. 01/174/10° in data 17 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilità «Guardia di finanza» - missione 29, programma 3, macroaggregato 1.3.1 «Funzionamento» nonchè missione 7, programma 5, macroaggregato 5.1.1 «Funzionamento» - capitoli 4203 e 4229 - piani gestionali 2, 3 e 11, relative all'anno 2009, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando Provinciale;
Reparto Operativo Aeronavale;
Nucleo Speciale;
Nucleo di Polizia Tributaria;
Gruppo Esplorazione Aeromarittima;
Gruppo Aeronavale;
Gruppo;
Compagnia;
Stazione Navale;
Stazione Navale di Manovra;
Sezione Aerea;
Sezione Aerea di Manovra;
Sezione Operativa Navale;
Tenenza;
Brigata,

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009 ovvero all'incarico di comando ricoperto nel predetto periodo:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	5,5
Capitano / Tenente	5,3
Sottotenente / Ispettore comandante di Tenenza o di Sezione Operativa Navale	5,2
Comandante di Brigata	5,1

Art. 3.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2, nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:

Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala Operativa, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando;

Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;

Sezioni «I » dei Comandi Regionali e Provinciali;

Nuclei Sommozzatori;

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	4,9
Capitano / Tenente	4,7
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	4,4
Maresciallo Capo	4,1
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	3,8
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	3,5
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	2,9

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati:

i piloti in stato di pronto intervento aereo;

gli equipaggi fissi di volo;

le unità navali.

Art. 4.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	4,2
Capitano / Tenente	3,9
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	3,7
Maresciallo Capo	3,5
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	3,3
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	3,0
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	2,5

Art. 5.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

Nuclei Speciali dei Reparti Speciali, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Personale e AA.GG., dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Raccordo Informativo e delle Sezioni Comando dei Gruppi dipendenti;

Nuclei di Polizia Tributaria, ad esclusione dell'Ufficio Comando, dell'Ufficio Operazioni e delle Sezioni Comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Gruppi, ad esclusione delle Sezioni Comando, della Sala Operativa, delle Sezioni Servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre Comando di Nucleo Operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della Squadra Comando;

Tenenze, ad esclusione della Squadra Comando;

Brigate;

Sezioni «I » dei Comandi Regionali e Provinciali;

Nuclei Sommozzatori;

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	2,7
Capitano / Tenente	2,5
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	2,4
Maresciallo Capo	2,3
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	2,1
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	2
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	1,8

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì al personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria nonché ai piloti in stato di pronto intervento aereo, agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unità navali.

Art. 6.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	2,2
Capitano / Tenente	2,0
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	1,9
Maresciallo Capo	1,8
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	1,7
Maresciallo / Brigadiere/ Vice Brigadiere	1,6
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	1,4

Art. 7.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2009, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2009:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello / Maggiore	1,1
Capitano / Tenente	1,0
Sottotenente / Maresciallo Aiutante	0,9
Maresciallo Capo	0,8
Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo	0,7
Maresciallo / Brigadiere/Vice Brigadiere	0,6
Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere scelto / Finanziere	0,5

Art. 8.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215 nel 2009, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2009:

Numero di giorni			Coefficiente
Fino a 15 anni di servizio	Oltre 15 anni di servizio	Oltre 25 anni di servizio	
da 215 a 242	da 215 a 237	da 215 a 230	1,1
da 243 a 256	da 238 a 251	da 231 a 243	1,3
pari o superiore a 257	pari o superiore a 252	pari o superiore a 244	1,5

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 9.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto è pari a euro 38.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente decreto è pari a euro 14.000.000,00.

Art. 10.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un Reparto;

i giorni di assenza per riposo compensativo nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 11.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2009, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli Ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2009, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

di prima assegnazione;

di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

ai militari che siano stati trasferiti in una delle regioni non ambite ivi indicate per la quale era stata espressa la propria preferenza, per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2009;

ai militari che abbiano già percepito, relativamente all'anno 2007 o 2008, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 11 del decreto ministeriale 17 ottobre 2008 e dall'art. 11 del decreto ministeriale 17 luglio 2009;

ai militari celibi e in ferma volontaria;

nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di destinazione in una località situata nel raggio di 50 km dalla nuova sede di servizio.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 12.

1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2009;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2009;

i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2009, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della determinazione dirigenziale del Comandante Generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2009 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2009 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2009, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2009 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalità indicate all'art. 10, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.

Art. 13.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 14.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'art. 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte del conti il 24 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 64

10A07141

DECRETO 26 maggio 2010.

Emissioni dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità dell'area euro» ed in particolare l'art. 2, ove si prevede:

al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge;

al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;

al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Visto il decreto ministeriale n. 39482 del 13 maggio 2010, emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui è stata disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 2.907.313.107,32 euro, mediante anticipazione di tesoreria;

Vista la lettera n. 44285 del 14 maggio 2010 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 2.907.313.107,32 euro; nonché la lettera n. 393109/10 del 19 maggio 2010 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.815 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2% con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di 2.921.922.720,93 euro, alle finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, altresì citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione
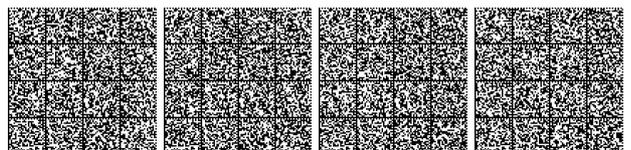
della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° dicembre 2010 e l'ultima il 1° giugno 2013.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2013, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° giugno 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.921.922.720,93 euro, con imputazione al Capo X - unità previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5059.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A07018

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Robert Salvatore Pisanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Robert Salvatore Pisanu nato a Berkeley (U.S.A.) il giorno 23 luglio 1964, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 28 novembre 2005 con il n. 1061 dalla Universitatea din Oradea - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea din Oradea - Romania in data 28 novembre 2005 con il n. 1061 al sig. Robert Salvatore Pisanu, nato a Berkeley (U.S.A.) il giorno 23 luglio 1964, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Robert Salvatore Pisanu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06608

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gerd Alexander Schmitt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 novembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerd Alexander Schmitt nato a Mannheim (Germania) il giorno 27 marzo 1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 29 novembre 1991 dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 2 novembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerd Alexander Schmitt ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Anerkennung Orthopäde» rilasciato in data 30 settembre 1998 dal Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 29 novembre 1991 dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania, al sig. Gerd Alexander Schmitt, nato a Mannheim (Germania) il giorno 27 marzo 1962, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Gerd Alexander Schmitt è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Anerkennung Orthopäde» rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer - Germania in data 30 settembre 1998 al sig. Gerd Alexander Schmitt, nato a Mannheim (Germania) il giorno 27 marzo 1962, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il sig. Gerd Alexander Schmitt, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06710

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Matthew Deegan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthew Deegan nato a New York (U.S.A.) il giorno 22 maggio 1955, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 28 novembre 2005 con il n. 1063 dalla Universitatea din Oradea - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea din Oradea - Romania in data 28 novembre 2005 con il n. 1063 al sig. Matthew Deegan, nato a New York (U.S.A.) il giorno 22 maggio 1955, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Matthew Deegan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A06711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Modifica all'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 recante: «Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ed, in particolare, gli articoli da 11 a 16 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato reg. (CE) n. 1198/2006;

Visto l'art. 55, comma 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo all'ammissibilità delle spese;

Visti, inoltre, gli articoli 21 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1198/2006, riguardanti l'Asse prioritario 1 misura «Arresto definitivo»;

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008, n. 238, recante «Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca»;

Visto il decreto direttoriale 6 aprile 2010 con il quale è stato abrogato il decreto direttoriale 24 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2009, n. 83, ed adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si configura in 18 Piani nazionali di disarmo articolati per GSA e per sistemi di pesca ai sensi dell'art. 21, lettera *a)*, punto *vi)* del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerato che ciascuno dei suddetti Piani, da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore, indica espressamente la riduzione della capacità di pesca della flotta nazionale da realizzare in termini di GT e KW, in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici definiti dal Programma Operativo;

Considerato che gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010 sono difformi da quelli indicati all'art. 3 del citato decreto 8 agosto 2008;

Ritenuto opportuno procedere, in autotutela, alla modifica dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008, non avendo lo stesso, ad oggi, prodotto alcun effetto economico o finanziario, al fine di adeguare i suddetti obiettivi ed assicurare l'ammissibilità della spesa pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto definitivo da erogare ai sensi del citato decreto;

Ritenuto opportuno, altresì, articolare la graduatoria di cui all'art. 6 del citato decreto 8 agosto 2008 in relazione alle *geographical sub areas* (GSA) e ai sistemi di pesca al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca previsti nel suddetto Piano di adeguamento;

Ritenuto, infine, necessario assicurare un'efficace gestione dei fondi FEP, procedendo nell'iter amministrativo secondo un ordine di priorità, in funzione delle risorse disponibili e degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca, che consenta di evitare il disimpegno automatico dei fondi di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Considerato che le modifiche apportate dal presente decreto al precedente provvedimento dell'8 agosto 2008 non ledono la posizione giuridica soggettiva degli operatori che hanno presentato istanza ai sensi del citato provvedimento;

Considerato, altresì, che la documentazione presentata dagli istanti mantiene integra la sua validità ai fini dell'ammissione al premio per l'arresto definitivo;

Considerato che la registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto è requisito di efficacia dello stesso;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta dell'8 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca" è sostituito dal seguente:

1. Ciascuno dei Piani nazionali di disarmo elaborati per GSA e sistemi di pesca in cui è configurato il Piano di adeguamento adottato con decreto direttoriale 6 aprile 2010, prevede la riduzione della capacità di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento, così come definiti dal Programma operativo.

2. *In esecuzione dei Piani nazionali di disarmo, di cui al comma 1, è previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori massimi di stazza da ritirare.*

GSA / Sistemi	11	9	17	10 (Calabria tirrenica - Campania)	18	19	16 (Sicilia-comprese GSA 10 e	16 (Sicilia Stretto)*
							19)	2
Strascico	519	720	1.939	850	2.991	761	2.485	4.992

* Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri.

GSA / Sistemi	11	9	17	10 (Calabria tirrenica - Campania)	18	19	16 (Sicilia-comprese GSA 10 e 19)
Circuizione e Volante	------	36	215	33	86	------	84
Altri sistemi	130	131	424	292	178	156	899

3. Per il conseguimento degli obiettivi di ritiro della capacità di pesca di cui ai piani nazionali di disarmo citati, la graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, approvata con decreto direttoriale e redatta in base ai criteri di cui al successivo art. 7, è articolata in GSA e sistemi di pesca in conformità agli obiettivi di ritiro da conseguire".

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte del conti il 21 maggio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 70

10A06893
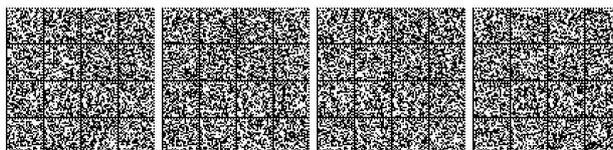
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2010.

Rettifica alla determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Ranexa». (Determinazione di rettifica n. 383/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 360/2010 del 25 marzo 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale RANEXA pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2010;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

«(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004»,

leggasi:

«(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all. 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI RANOLAZINA

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ______________ e-mail ______________

Paziente (nome e cognome)______________________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________________ Tel. ____________

Regione ______________________________

ASL di residenza ______________________________Prov.____________

Medico di Medicina Generale______________________________

Diagnosi di malattia coronarica data:__________ Pregresso IMA S/N Rivascolarizzazione S/N

Terapia antianginosa: Farmaci che riducono la FC (beta-bloccanti/Ivabradina) ____________

Nitrati___ Calcio-antagonisti ___ Trimetazidina _____

Episodi di angina/die (indicare il numero)______________

Uso di nitrati sublinguali/settimana (indicare il numero) ____________

La prescrizione di ranolazina è a carico del SSN solo prescritta dal medico ospedaliero o medico cardiologo e se rispondente alla seguente condizione:

Terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico di pazienti con angina pectoris cronica stabile che siano inadeguatamente controllati o intolleranti alla terapia antianginosa massimale.

Farmaco prescritto :

☐ Ranolazina 375mg compresse ☐ Ranolazina 500mg compresse ☐ Ranolazina 750mg compresse

Dose e durata del trattamento

Dose/die: ______________ Durata prevista del trattamento: ______________

Indicare se

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura (motivo.......................)

Data ___/___/___

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico cardiologo prescrittore

10A07148

DETERMINAZIONE 27 maggio 2010.

Rettifica alla determinazione/C n. 371/2010 del 16 aprile 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Zostavax». (Determinazione di rettifica n. 384/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 371/2010 del 16 aprile 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale ZOSTAVAX pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 2010 - serie generale - n. 99;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

dove è scritto:

EU/1/06/341/013 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 40 aghi separati

Confezione

0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita – uso sottocutaneo 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite con 40 aghi separati - A.I.C. n. 037313133/E (in base 10) 13LQMF(in base 32).

leggasi:

EU/1/06/341/013 0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati

Confezione

0,65 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita - uso sottocutaneo 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite con 40 aghi separati - A.I.C. n. 037313133/E (in base 10) 13LQMF(in base 32).

Roma, 27 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

10A07140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita dei SS. Rocco e Sebastiano, in Noli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita dei SS. Rocco e Sebastiano, con sede in Noli (Savona), frazione Voze.

10A06603

Riconoscimento dell'estinzione della Casa dell'Istituto delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, in San Giuseppe Vesuviano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, viene estinta la Casa dell'Istituto delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A06604

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario Diocesano «Madonna della Difesa», in Casacalenda

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario Diocesano «Madonna della Difesa», con sede in Casacalenda (Campobasso).

10A06605

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di «Santa Rita da Cascia», in Francavilla Marittima

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di «Santa Rita da Cascia», con sede in Francavilla Marittima (Cosenza).

10A06606

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata, in Frigento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata, con sede in Frigento (Avellino).

10A06607

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.22285-XVJ(5501) del 18 febbraio 2010, di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Nel decreto n. 557/P.A.S.22285-XVJ(5501) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2010, di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi, dove è scritto:

«U. BORGONOVO/UB0704KFB-BLU/2009» (massa attiva g 591,90);

deve intendersi rettificato come segue:

«U. BORGONOVO/UB0704KB-BLU/2009» (massa attiva g 591,90);

10A06847

Differimento del termine di presentazione delle domande di contributo presentate dagli enti locali per l'accesso alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza.

Si comunica che sono in corso le procedure di adozione e pubblicazione del decreto del Ministero dell'interno di modifica del decreto ministeriale del 22 luglio 2008 concernente il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Il provvedimento in corso di adozione differisce il termine di presentazione delle domande di contributo erogato dal Ministero dell'interno, a valere sul medesimo Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ai trenta giorni successivi alla pubblicazione del nuovo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

10A07019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo al furto di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
3412599	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1738042	000	014
1738043	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1496319	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
400777	000	029
400778	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
7193259	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
5819137	000	059
5819138	000	059
5819139	000	059
5819140	000	059
5819141	000	059
5819142	000	059
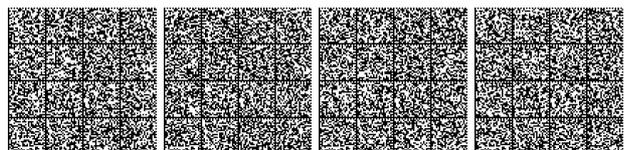
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2403658	000	059
2403659	000	059
2403689	000	059
2403690	000	059
2403691	000	059
2403692	000	059
2403693	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5187925	000	059
5187926	000	059
5187927	000	059
5187928	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"GRATTA QUIZ"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
321918	000	099
321920	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
556545	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2428742	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1195187	000	149
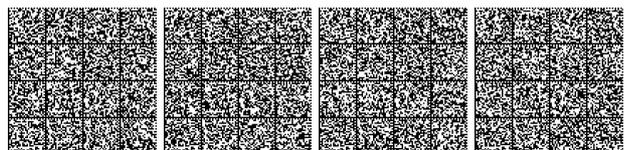
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
352695	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"BOWLING"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
234012	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2068185	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3769021	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1439519	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6123009	000	299

10A07119

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Friulana Servizi», in Aquileia

Con deliberazione n. 933 d.d. 19 maggio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, dalla «Cooperativa Friulana Servizi» con sede in Aquileia, costituita addì 5 aprile 2006, per rogito notaio avv. Giusi Rocco di Latisana ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A06944
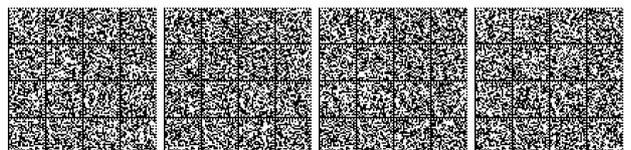
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina III del sommario, dopo l'ultimo rigo, si intende riportato il seguente periodo «Indice analitico per marche…………pag. 262» e nell'allegato 1, dopo la pagina 261, si intende riprodotto il seguente indice analitico:

«INDICE ANALITICO PER MARCHE

10A07054

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-130) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
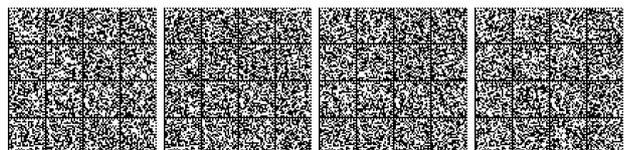
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.